

REPUBBLICA ITALIANA  
C O M U N E     D I     M A F A L D A  
(Provincia di Campobasso)

DELIBERAZIONE N. 16

Trasmessa al Co.Re.Co.  
il 3/3/1994  
Prot. N. 802

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla propria deliberazione n. 32 del 24/11/1993, avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici"-

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno venticinque del mese di Febbraio (25/02/1994), nella Sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale in Mafalda.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati a seduta, per le ore 20.00, i Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1) VALENTINI	Ermindo	x	
2) PALENA	Leonardo	x	
3) FABRIZIO	Antonio		x
4) CERICOLA	Mario Marino	x	
5) GIANFELICE	Graziano	x	
6) DI PIETRO	Leonardo		x
7) GABRIELE	Nicolino	x	
8) DI IULIO	Giuseppe Giuliano	x	
9) VARRENTI	Nicolino	x	
10) NANNI	Mario	x	
11) D'AMELIO	Giuseppe	x	
12) DI MEO	Augusto	x	
13) DEL GESSO	Susanna	x	
14) GRIMALDI	Doriana Maria		x
15) SPATOCCO	Vincenzo		x
TOTALI .....		11	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dr. Giovannino PALMA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geom. Ermindo VALENTINI - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 16 dell'Ordine del giorno=.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione N. 27 del 20/09/1991, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, composto di N. 9 articoli;

Rilevato che il suddetto Regolamento è carente nella parte normativa che riguarda gli interventi con finalità socio-assistenziali, che sono prevalenti nella realtà amministrativa di questo Comune, nonché nella parte relativa alla determinazione dei criteri cui questa Amministrazione deve attenersi per la concessione di quanto in discorso ed, in particolare, all'individuazione di un reddito minimo vitale individuale che non deve essere superato per accedere agli interventi assistenziali;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione N. 32 del 24/11/1993, con la quale veniva approvato il nuovo Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, composto di N. 20 articoli;

Vista l'Ordinanza del Comitato Regionale di Controllo - Sezione per gli atti dei Comuni della Provincia di Campobasso, Prot. N. 10177 del 10/01/1994, resa nella seduta del 20/12/1993, relativa alla suddetta propria deliberazione N. 32/1993 ed i rilievi e le osservazioni dallo stesso formulati;

Ritenuto di dover provvedere ad adeguarsi ai rilievi ed alle osservazioni formulati dal Comitato Regionale di Controllo, mediante apposito atto deliberativo, ed, in particolare, a modificare ed integrare alcuni articoli ed a fornire gli opportuni chiarimenti;

Precisato che le pagine dispari del nuovo regolamento (e cioè: 3, 5, 7, 9 e 11) con la voce "- MODIFICHE ED AGGIUNTE -" sono state intenzionalmente lasciate in bianco e non sbarrate, in modo che in futuro possano esservi annotate eventuali ulteriori modifiche od aggiunte;

Visto, altresì, il nuovo Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, composto di N. 20 articoli, allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale, così come adeguato, modificato ed integrato a seguito dei rilievi formulati dal Comitato Regionale di Controllo;

Ritenuto, pertanto, di dover riapprovare il Regolamento in discorso nel testo così come modificato ed integrato con la presente deliberazione;

Visto l'Art. 12 della Legge 7 agosto 1990, N. 241;

Visto l'Art. 32, comma 2°, lett. a), della Legge 8 giugno 1990, N. 142;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Ufficio Assistenza in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

#### D E L I B E R A

- 1) di revocare, per le motivazioni di cui in narrativa, il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, composto di N. 9 articoli, approvato e formante parte integrante e sostanziale della propria precedente deliberazione N. 27 del 20/09/1991, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento;
- 2) di modificare ed integrare il Regolamento approvato con propria deliberazione N. 32 del 24/11/1993, adeguandolo ai rilievi formulati dal Comitato Regionale di Controllo;
- 3) di riapprovare, a tutti gli effetti, di conseguenza ed in sostituzione dei predetti, il nuovo Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, composto di N. 20 articoli, allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale.=

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to:  
VALENTINI Ermindo

F.to:  
PALMA Giovannino


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale, dietro conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il giorno 3/3/1994 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 3/3/1994 al 17/3/1994.

Dalla Residenza Municipale, addì 3/3/1994

IL SEGRETARIO  
F.to:  
PALMA Giovannino

Per estratto conforme per uso amministrativo, li 3 MAR. 1994.



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

REGIONE MOLISE - COMITATO DI CONTROLLO

Sezione per gli atti dei Comuni della Provincia di Campobasso

Prot. N. 1795 / 2126

Nella seduta del 16-3-94 non rileva vizi di legittimità

IL PRESIDENTE  
f.to Dr. Mario TROFA

Per c. c.  
Campobasso, li 16-3-94  
IL SEGRETARIO

f.to Dr. ORESTE SCARLATELLI

**COPIA**  
FASCICOLO REGOLAMENTI

Il presente atto è stato pubblicato  
all'albo pretorio d. n. 23.3.94  
al. 6.4.94 24 settembre

**COMUNE di MAFALDA**  
(PROVINCIA di CAMPOBASSO)

IL MEGLIO COMUNALE  
*[Signature]*

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI  
E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

(Art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241)

**Art. 1**  
*Oggetto*

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

**PARTE 1° - INTERVENTI CON FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI**

**Art. 2**  
*Finalità*

Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono informati ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità;
- b) rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- d) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- e) rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona.

**Art. 3**  
*Destinatari*

Gli interventi sono rivolti alle persone residenti o dimoranti nel territorio comunale.

Possono essere estesi anche alle persone che si trovino occasionalmente nel territorio comunale per il tempo necessario a superare l'emergenza ovvero per consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

**Art. 4**  
*Contenuto*

Gli interventi si distinguono in:

*Interventi diretti*, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili;

*Interventi indiretti*, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o disagio, favorendo l'accesso ad idonee strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse.

Di norma l'intervento indiretto è preferito a quello diretto.

**Art. 5**  
*Interventi diretti*

Gli interventi diretti si distinguono in:

*ordinari*, con carattere continuativo, a tempo determinato o indeterminato, miranti ad integrare un reddito insufficiente o momentaneamente interrotto;

*straordinari*, con carattere "una tantum", volti a sanare situazioni di indigenza pressante e contingente.

- MODIFICHE ED AGGIUNTE -

**Art. 6**  
*Interventi indiretti*

Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale, delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, ovvero, mediante erogazione di somme espressamente finalizzate alla copertura, totale o parziale, delle spese predette.

**Art. 7**  
*Requisiti*

Per accedere agli interventi assistenziali, di norma, è richiesto che ciascun beneficiario non abbia un reddito superiore al "reddito minimo vitale individuale" di cui all'articolo seguente.

In caso di particolare e motivata significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi generali e/o individuali perseguiti dal Comune si può prescindere dal requisito reddituale.

**Art. 8**  
*Reddito minimo vitale individuale*

Il reddito minimo vitale individuale è determinato in L. =5.000.000===== annue.

Per calcolare tale reddito si prendono in considerazione tutti i redditi lordi, compresi quelli per i quali non sussiste l'obbligo della denuncia fiscale, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno precedente quello in corso.

Da tale reddito si detraggono:

- le spese documentate per il canone di locazione dell'abitazione;
- una quota fissa di L. 200.000===== per ogni componente il nucleo familiare per il quale sussiste l'obbligo del mantenimento (familiari a carico);

~~Il reddito così risultante viene diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare.~~

~~L'importo del reddito minimo vitale individuale è rideterminato dalla Giunta comunale, ogni biennio, acquisito il parere della Commissione per l'Assistenza.=~~

**Art. 9**  
*Modalità*

Le domande o le proposte di intervento opportunamente motivate e documentate, in particolare ai fini della dimostrazione del requisito reddituale, istruite dall'ufficio Assistenza =====, ===== sono sottoposte alla Giunta comunale che decide sentito il parere obbligatorio della Commissione <sup>(1)</sup> PER l'Assistenza, di cui al vigente Regolamento per l'assistenza generica, approvato con deliberazione consiliare N. 10 del 21/01/1983, ed istituita con deliberazione consiliare N. 15 del 21/01/1983, composta dal Sindaco o Assessore delegato, N. 3 consiglieri di maggioranza e N. 1 consigliere di minoranza, assistente sociale inviata dalla U.S.L.-

La determinazione della Giunta deve essere adottata entro 30 (trenta) giorni dall'inizio del procedimento e deve dare atto dell'osservanza dei criteri e modalità stabiliti dal presente regolamento.

(1) Se istituita.





## Art. 10

### *Interventi di emergenza*

Per fronteggiare situazioni di evidente e pressante bisogno, il Sindaco può autorizzare, anche in via preventiva, l'erogazione, tramite l'economista comunale, di somme non superiori a L. 300.000=====.

## Art. 11

### *Parenti tenuti per legge agli alimenti*

La giunta e gli operatori comunali debbono sempre tener conto degli obblighi posti dalla legge a carico dei congiunti, prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario.

Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente erogata, salva e riservata la facoltà del Comune di rivalersi ai sensi di Legge.

Non verrà erogata l'assistenza nel caso in cui il richiedente rifiuti di interpellare, direttamente o indirettamente, i propri congiunti tenuti all'obbligo degli alimenti.

## PARTE 2°

### INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITÀ E/O INIZIATIVE

## Art. 12

### *Finalità e contenuto*

Gli interventi di qualsiasi natura, diversi da quelli previsti nella parte 1° del presente regolamento, che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico e sociale della comunità amministrata e della valorizzazione del territorio.

I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività e/o iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi comunali incluse anche le prestazioni professionali di dipendenti comunali.

## Art. 13

### *Destinatari*

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo.

## Art. 14

### *Modalità per l'accesso*

Le domande e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 Settembre dell'anno precedente.

— MODIFICHE ED AGGIUNTE —

Le domande e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno 7 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Le domande e le proposte, opportunamente motivate, documentate e corredate:

- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti, sono istruite dall'Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero e sottoposte alla Giunta comunale che decide sentito il parere obbligatorio della Commissione (1)

La determinazione della giunta, in ordine alle domande e proposte di cui al primo comma, deve essere adottata entro 7 giorni dalla approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, mentre per le domande e proposte di cui al secondo comma, la determinazione deve intervenire entro 7 Giorni dalla presentazione della domanda o proposta.

In ogni caso le decisioni della Giunta devono dare atto dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

#### Art. 15

##### *Criteri di valutazione*

Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tenere conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative, cui le domande e proposte stesse si riferiscono:

- rilevanza sociale ed economica;
- valorizzazione della realtà locale;
- rilevanza tradizionale e territoriale;
- progetto - preventivo e/o consuntivo;

Nel caso di domande o proposte d'intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisce motivo di priorità la residenza o la sede del richiedente nel territorio comunale.

### PARTE 3° - NORME FINALI

#### Art. 16

##### *Informazione*

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati

(1) Se istituita.

— MODIFICHE ED AGGIUNTE —

Art. 17

*Iniziative delle commissioni*

La Commissione di cui all'articolo 9 ~~si avvale~~, per l'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione degli uffici comunali, ~~può~~ presentare alla Giunta osservazioni e proposte inerenti alla gestione degli interventi.

Art. 18

*Accertamenti d'ufficio*

Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione comunale o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 19

*Pubblicità del regolamento*

Il presente regolamento viene tenuto esposto permanentemente presso l'Ufficio di Segreteria, l'Ufficio Assistenza e l'Ufficio Cultura, Sport e tempo libero ~~=====~~ in libera visione al pubblico.

Art. 20

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della seconda pubblicazione di cui al vigente Statuto comunale. =

(1) Pubblicazione all' albo, sui giornali ecc.

Deliberazione consiliare di adozione n. 16 del 25 Febbraio 1994

- 1ª pubblicazione dal 3 Marzo 1994 al 17 Marzo 1994

- controllo regionale n. 1795/2126 del 16-3-94

- 2ª pubblicazione dal 23-03-1994 al 06-04-1994

Entrata in vigore del regolamento: 1-5-1994

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. *Giuseppe Palma*)

*Palma*



Successive modificazioni:

Articoli modificati o aggiunti	Deliberazioni